COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA

Provincia di Pescara

Cod. Fisc. 00228640686 - Tel. 085/845115 – fax 085/8459958

e-mail: civitellacas.protocollo@pec-comuni.it

www.comune.civitellacasanova.pe.it

area omogenea 5 - Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena, Popoli, Torre dè Passeri

COPIA

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 21-03-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di marzo, il SINDACO **D'Andrea Marco**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse allemergenza epidemiologica da COVID-2019."

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; Ordinanza Ordinanze Sindacali n.10 del
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Il decreto del Ministero della Salute dl 20/03/2019;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Richiamate le ordinanze comunali emanate in materia;

Evidenziato che:

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;
- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Valutata la relazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara del 18/03/2020, prot. 0041121/20, avente ad oggetto "Valutazione del rischio epidemiologico per infezione da COVID-19 nella Provincia di Pescara in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi locali a tutela dell'estensione del contagio autoctono" nella quale si precisa che "Il costante incremento di nuovi casi dimostra che il numero degli affetti con interstiziopatia polmonare è di gran lunga superiore al numero dei casi già diagnosticati e il ritmo dei ricoveri nelle ultime giornate (20-30 al dì) appare essere la progressiva immersione di una base di diffusione nel territorio di più ampia di quanto sin qui documentato. Alla luce delle considerazioni complessive sopra riportate, appare opportuno, onde evitare l'aumento del contagio, che potrebbe produrre un aumento dei casi ingestibile con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatorie salvavita, mettere in atto ogni possibile azione volta ad evitare l'ulteriore diffusione del virus in queste zone";

Preso atto

• del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Pescara;

• della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto necessario

• al fine di limitare l'ulteriore diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

• pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

1. L'accesso ai cimiteri comunali, ad eccezione dei momenti strettamente necessari alla benedizione e tumulazione delle salme;
2. È vietato l'accesso del pubblico ai parchi (B. Angelozzi Civitella Capoluogo, Via San Michele Arcangelo Vestea), alle ville, alle aree di gioco (campi e strutture sportive), ai giardini pubblici;
3. NON è consentito svolgere attività ludica, sportiva o ricreativa allaperto in qualsiasi forma. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
4. È vietato, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
5. È vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
6. È possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri;
7. A eccezione delle attività di farmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste allallegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
8. I titolari e/o gestori delle attività di cui al punto precedente, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI.

9. La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione
10. Si ordina altresì di:
    - effettuare l'approvvigionamento alimentare e/o le spese consentite, in maniera da limitare al massimo le uscite;
    - ridurre i consumi di acqua evitando inopportuni consumi quali lavaggi auto o simili.

Le presenti limitazioni alla circolazione e accessi non si applicano alle forze di polizia, agli operatori comunali interni ed esterni in servizio, operatori COC e di Protezione Civile, operatori sanitari e di soccorso.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dellart. 650 del codice penale.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Civitella Casanova;

STABILISCE:

La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- Prefettura di Pescara,
- Comando Stazione Carabinieri di Civitella Casanova,
- Protezione Civile Regionale;
- Sala Operativa Regione Abruzzo
- Provincia di Pescara – servizio di Protezione Civile,

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Andrea Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-03-2020 al 05-04-2020.
Lì 21-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIODATI FRANCESCA

Copia conforme all'originale.
Lì 21-03-2020

IL SINDACO
D'Andrea Marco